



COMUNE DI LIMBIATE

VIA MONTE BIANCO, 2 - 20051 LIMBIATE - MI

Comune di Limbiate



Protocollo Generale

Nr.0015395 Data 13/05/2009

Tit. 01.06 Partenza

Ordinanza n. 8 del 13.05.09

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 49 del 1.07.2002 è stato approvato il **REGOLAMENTO COMUNALE DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE A VERDE**;

Richiamati gli articoli n. 16 e n. 24 del suddetto regolamento:

i Parchi sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale ed esposti all'ingresso;

Richiamati gli articoli n. 19 e n. 28 del suddetto regolamento:

nei giardini ed aree verdi i cani potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio o liberi, purché muniti di museruola e sotto sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponde direttamente. Coloro che conducono animali devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni, utilizzando, se esistenti, specifici spazi all'uopo predisposti che verranno opportunamente segnalati;

Richiamato l'articolo n. 4 del suddetto regolamento:

è vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli;

Richiamato l'articolo n. 22 del suddetto regolamento:

nei parchi è vietato il gioco del pallone e simili, salvo ai bambini di età inferiore agli anni otto;

Richiamato l'articolo n. 14 del suddetto regolamento:

è vietato al pubblico trattenersi nei parchi e nei giardini soggetti a chiusura dopo l'orario prescritto. In caso di avverse condizioni meteorologiche, di forte vento, parchi e giardini soggetti a chiusura potranno essere preclusi al pubblico per motivi di salvaguardia della sicurezza degli stessi fruitori;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sugli Enti Locali "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

Visto l'articolo n. 42 dello Statuto del Comune di Limbiate;

ORDINA

1. L'accesso regolamentato dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree a verde con i seguenti orari:

Orario invernale - dal 1 Novembre al 31 Marzo - dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Orario estivo - dal 1 Aprile al 31 Ottobre - dalle ore 9.00 alle ore 22.00

Ad eccezione:

- Del Parco di Villa Mella e del Parco Bosisio che saranno aperti nei seguenti orari:

Orario invernale - dal 1 Novembre al 31 Marzo - dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Orario estivo - dal 1 Aprile al 31 Ottobre - dalle ore 9.00 alle ore 20.00

- Dei Parchi di Via Fiume, Via Cartesio, Via Turati, Via Curiel/Sottocorno, Via Giotto e del Parco Ragazzi dell'Elba che saranno aperti nei seguenti orari:

Orario invernale - dal 1 Novembre al 31 Marzo - dalle ore 7.45 alle ore 22.00

Orario estivo - dal 1 Aprile al 31 Ottobre - dalle ore 7.45 alle ore 22.00

2. Che gli orari della presente Ordinanza siano esposti con appositi cartelli ad ogni entrata di accesso per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;

3. Che nei giardini ed aree verdi i cani potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio o liberi, purché muniti di museruola e sotto sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponde direttamente. Coloro che conducono animali devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni, utilizzando, se esistenti, specifici spazi all'uopo predisposti che verranno opportunamente segnalati;

4. Che è vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli;

5. Che nei parchi è vietato il gioco del pallone e simili, salvo ai bambini di età inferiore agli anni otto;

6. Che è vietato al pubblico intrattenersi nei parchi e nei giardini soggetti a chiusura dopo l'orario prescritto. In caso di avverse condizioni meteorologiche, di forte vento, parchi e giardini soggetti a chiusura potranno essere preclusi al pubblico per motivi di salvaguardia della sicurezza degli stessi fruitori;


7. Che il Comune può disporre la chiusura temporanea dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree a verde, per motivi di sicurezza; può inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche per tutelare aspetti particolari della vegetazione o per altri motivi d'ordine superiore;

8. Che in caso di mancato rispetto delle norme saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo n. 35 del Regolamento comunale dei Parchi, Giardini pubblici e Aree a verde: "Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 Euro a 500 Euro";

9. Che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni e allo stesso sia data la più ampia diffusione con le modalità ritenute più opportune.

La presente Ordinanza ad ogni effetto e conseguenza sostituisce la precedente n.3 del 12.01.2009 Protocollo n. 700.

Dal Palazzo comunale, il


Il Sindaco
~~Antonio Romeo~~